

COMUNE di EMPOLI

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE DISPO-
NIBILI PER L'INSTALLAZIONE DEI CIRCHI EQUESTRI,
DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E
DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE DISPONIBILI PER
L'INSTALLAZIONE DEI CIRCHI EQUESTRI, DELLE ATTIVITA' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.

=====

Art. 1 -

ORIGINE ~~ESS~~ SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento trae origine dal penultimo comma dell'art.9 della legge 18 marzo 1968, n.237, e ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree per l'installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Art. 2 -

CONCESSIONE DELLE AREE AI CIRCHI EQUESTRI E ALLE SINGOLE
ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (Art.6 della legge)

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione di circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante in occasione di fiere, feste patronali e tradizionali, sagre, ecc, gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, al Sindaco, almeno tre mesi prima della data di inizio della manifestazione o della installazione delle attrezzature.

Tale termine non è perentorio per singoli richiedenti in periodi diversi da quelli tradizionali sopra citati.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- a)- cognome e nome o ragione sociale del richiedente;
- b)- luogo di residenza o di recapito;
- c)- tipo di spettacolo;
- d)- dimensioni delle attrezzature dello spettacolo viaggiante in relazione alla effettiva occupazione del suolo pubblico;
- e)- estremi dell'autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n.337, per esercitare l'attività per la quale si chiede la concessione dell'area.

Art.3 -

CONCESSIONE DELLE AREE AI PARCHI DI DIVERTIMENTO.
(Art.7 della legge)

Per parchi di divertimento si intendono i complessi con almeno tre grandi attrazioni, per gestire i quali è prescritta la qualifica di organizzatore risultante da apposito documento rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Per i complessi secondari, intendendosi per tali quelli con un massimo di sette attrazioni, di cui non più di due grandi, si prescinde da tale documento.

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione di parchi di divertimento gli organizzatori dovranno presentare domanda, in competente bollo, al Sindaco almeno trenta giorni prima della installazione delle attrezzature.

La domanda dovrà contenere:

- a) - generalità del richiedente;
- b) - luogo di residenza o recapito;
- c) - numero e tipo delle attrazioni;
- d) - dimensioni dell'area richiesta;
- e) - estremi dell'autorizzazione ministeriale prevista dall'art.

7 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per l'esercizio l'attività per la quale si richiede la concessione dell'area;

Nel rilascio delle concessioni saranno preferiti prima gli organizzatori locali, poi quelli regionali.

Art. 4 -

INTERVALLO DI TEMPO FRA UNA MANIFESTAZIONE E L'ALTRA

Fra una apertura e l'altra di parchi di divertimento nella stessa località deve intercorrere un periodo di tempo di almeno tre mesi.

Art. 5 -

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

Il concessionario dovrà osservare le norme di carattere generale e particolare impartite dall'Amministrazione comunale per quanto si riferisce alla disciplina del parco dei divertimenti, specie per quanto riguarda l'uso degli apparecchi sonori, l'orario di apertura e chiusura del parco, la sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, la rimozione dei rifiuti e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

L'inosservanza di tali norme può determinare la revoca della concessione e, nei casi più gravi, l'esclusione dai parchi allestiti in tutto il territorio del Comune.

Art. 6 -

IMPRESE DI NAZIONALITÀ STRANIERA.

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera, sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.

Art. 7 -

DURATA DELLA CONCESSIONE.

Le concessioni di cui al precedente art. 2 non potranno avere durata superiore a giorni 20, mentre quelle di cui al precedente art. 3 potranno avere una durata massima di giorni 60.

Art. 8 -

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.

Per ogni concessione dovrà essere presentata apposita domanda. L'istruttoria delle domande è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 9 -

LIMITAZIONE DELLE CONCESSIONI.

Le concessioni di aree per circhi equestri, spettacoli viaggianti, parchi divertimento, ecc., saranno fatte limitatamente alle aree disponibili comprese nell'elenco di cui all'art. 9, primo comma, della citata legge.

Qualora il numero delle domande superi la disponibilità delle aree predestinate, l'assegnazione sarà fatta dal Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, e tenendo conto, per quanto possibile, dell'anzianità di frequenza al Parco con la medesima attrazione e dell'anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante e di gestione del mestiere o attrazione che si intende installare.

Art. 10 -

DIRITTI DEGLI EREDI DEL TITOLARE DI UNA ATTRAZIONE.

Nel caso di morte del titolare di una attrazione, debbono essere riconosciuti gli stessi diritti del "de cuius" al nucleo familiare del defunto, di fatto convivente e già cooperante alla conduzione dell'attrazione stessa, e fino a quando questa rimanga di proprietà e sia gestita dal nucleo familiare stesso.

Art. 11 -

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE DELLE AREE.

E' vietata, nel modo più assoluto, la subconcessione delle aree.

La violazione del presente articolo comporta la revoca della concessione e il pagamento di una sanzione fino a £.20.000, a titolo di oblazione.

Art. 12 -

DIVIETO DI OCCUPARE AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE.

Chiunque occupi aree destinate agli spettacoli viaggianti, circhi equestri, parchi di divertimento, ecc., prima di avere ottenuta la prescritta autorizzazione è punito con una sanzione fino a £.10.000, a titolo di oblazione.

Art. 13 -

AREE PRIVATE

Qualora aree private, non recintate, siano comprese nell'elenco di cui al I° comma dell'art. 9 della legge, esse sono considerate aree pubbliche e soggette alla disciplina del presente Regolamento.

Comunque anche per le aree private recintate o non recintate - non comprese nell'elenco suddetto - la concessione per l'installazione di spettacoli viaggianti, circhi equestri, parchi di divertimenti, ecc., è soggetta al nulla osta del Sindaco.

Art. 14 -

RICHIAMO ALLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, circhi equestri, parco divertimenti, ecc., che rimane disciplinata dall'art. 69 del T.U. della legge di pubblica sicurezza 18.6.1931, n. 783, dagli articoli 122 e seguenti del Regolamento 6 maggio 1940, n. 635, e della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 15 -

RICONSEGNA DELLE AREE

E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata.

Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto nel comma precedente, il Sindaco può fare eseguire i lavori a spese del concessionario ai sensi dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale 4.2.1915, n. 148.

Art. 16 -

REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI PUBBLICA SICUREZZA.

E' in facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

Art. 17 -

REVOCA DELLA CONCESSIONE PER COLPA DEL CONCESSIONARIO.

Qualora la revoca della concessione sia provocata dal contegno del concessionario, questi perderà la cauzione e il rimborso della tassa pagata ai sensi dei successivi articoli 18 e 19.

Inoltre sarà escluso da nuove concessioni per la durata di due anni.

Art. 18 -

TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.

La tassa di occupazione suolo pubblico prevista dalla tariffa in vigore per il territorio del Comune di Empoli, è ridotta al 20% con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, mercati, festeggiamenti patronali, ecc.

Art. 19 -

C A U Z I O N E

Il concessionario, a richiesta del Comune, e in ogni caso prima di ritirare l'autorizzazione ad occupare l'area, deve prestare una cauzione pari al 50% dell'ammontare della tassa di occupazione suolo pubblico.

Art. 20 -

SALVAGUARDIA DIRITTI DEI TERZI.

La concessione dell'area non pregiudica i diritti dei terzi.

Art. 21 -

PULIZIA DELL'AREA

Il concessionario ha l'obbligo di tenere pulita l'area occupata e per uno spazio circostante - da tutti i lati - di mt.1,50, e di osservare tutte le norme igienico-sanitarie stabilite dai regolamenti comunali.

Art. 22 -

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Qualora il concessionario non occupi l'area entro tre giorni dalla data di ottenuta concessione, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione stessa e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.

Il concessionario dichiarato decaduto deve pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico limitatamente al periodo che ha tenuto impegnata l'area, tassa che sarà trattenuta sulla cauzione prevista dal precedente articolo 19.

Art. 23 -

ONERI DEL CONCESSIONARIO

Tutte le spese relative alla concessione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, installazione servizi, sono a carico del concessionario e il Comune non è responsabile per danni che possono derivare a terzi, dall'esercizio dello spettacolo viaggiante.

Art. 24 -

RICHIAMO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n.337, nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento e nelle altre leggi e regolamenti che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi di divertimento.

ALLEGATO - A -

ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI.

- 1) - Piazzale del Viale delle Olimpiadi (per tutti gli spettacoli viaggianti)
delimitazione : area compresa fra il Viale delle Olimpiadi e la riva destra del torrente Orme, con adiacenze allo stesso viale lato impianti sportivi.
dimensioni : mq. 12.000.
- 2) - Piazza Guido Guerra (solo per circhi equestri e spettacoli teatrali viaggianti)
delimitazione : area compresa fra la recinzione nord-est del palazzo delle Esposizioni, la Statale 67 e via di Barsino.
dimensioni : mq. 6.000.

- 3) - Spazi pubblici delle frazioni del Comune per l'assegnazione a circhi equestri e singoli spettacoli viaggianti, in relazione alle dimensioni delle attrezzature dei medesimi e della capienza dello spazio pubblico.

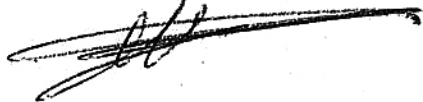
= = = = =

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale di Empoli nella seduta del 23 settembre 1968 con atto n.215, e dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Firenze, in seduta del 18 Ottobre 1968, con decisione n.8161.

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Empoli, li 9 Aprile 1969

Vº. IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

